SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 236**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1990.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Considerato che, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, parte delle competenze in materia di pubblica istruzione sono state trasferite dall'omonimo Ministero a quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto, in conseguenza, che la proposta di adozione dell'ora legale deve essere concertata anche con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo nonché di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Dalle ore due del 31 marzo 1991 alle ore tre (legali) del 29 settembre 1991, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*
DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

90A4315

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 settembre 1990.

Dichiarazione dell'esistenza della condizione di reciprocità fra lo Stato italiano e la Repubblica di Sierra Leone ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti esecutivi sui beni della Repubblica di Sierra Leone esistenti in Italia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze del consolato della Repubblica di Sierra Leone in Roma, del 7 agosto 1990, e dell'ambasciata di Bonn dello stesso Paese, del 24 agosto successivo, con le quali si chiede che sia negata, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'autorizzazione a proseguire nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi instaurata da Giuseppe Lamarca dinanzi alla pretura di Roma contro la Repubblica di Sierra Leone, in ordine a crediti da questa vantati nei confronti dell'Istituto centrale per il credito a medio termine «Medio credito centrale», della Banca nazionale del lavoro, del Ministero del tesoro;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri in data 7 febbraio 1990, con la quale è stata chiarita la legittimazione dell'ambasciatore della Repubblica di Sierra Leone in Bonn a proporre la menzionata istanza, in quanto rappresentante diplomatico accreditato anche presso la Repubblica italiana;

Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Freetown risulta che il cittadino sierraleonese che vanti un credito verso uno Stato estero non può procedere nei confronti di questo né in via cautelare né in via esecutiva, ma deve rivolgersi al Ministero degli affari esteri che, a sua volta, investe della questione il Gabinetto (Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente della Repubblica), il quale, effettuata una valutazione discrezionale, può dare disposizione al «Director of Public Persecution» di richiedere al giudice di procedere contro lo Stato estero (v. le note del Ministero

degli affari esteri in data 1° settembre 1987 e 14 settembre 1990); che, pertanto, avuto riguardo alle analogie esistenti nei due Paesi soprattutto in ordine alla valutazione discrezionale operata dall'autorità amministrativa circa la opportunità di dar corso ad una misura cautelare od esecutiva, si ritiene che sussista fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Sierra Leone la condizione di reciprocità prevista dalla normativa sopra menzionata;

Attesa peraltro la inopportunità di autorizzare la prosecuzione della esecuzione iniziata dal Lamarca, considerando che l'oggetto dell'azione è costituito da fondi destinati alla cooperazione fra l'Italia e la Sierra Leone e che, conseguentemente, essa potrebbe compromettere i buoni rapporti attualmente esistenti fra i due Paesi (v. la nota del Ministero degli affari esteri in data 21 agosto 1990);

Decreta:

Dichiara la esistenza della condizione di reciprocità fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Sierra Leone, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della esecuzione iniziata da Giuseppe Lamarca nei confronti della Repubblica di Sierra Leone, di cui in motivazione.

Roma, 27 settembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A4244

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 settembre 1987, relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 settembre 1987, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 settembre 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 21 settembre 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 253857/66-AU-143 del 4 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 agosto 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'atro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 settembre 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 settembre 1990, e di 243.591.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lire italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1990, è di lire 1.521,63 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 428675/66-AU-143 dell'11 settembre 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 243.591.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,75% con godimento 21 settembre 1987, relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 settembre 1990, ammonta a L. 28.378.302.025, oltre alla ritenuta fiscale di L. 4.054.043.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 110

90A4264

DECRETO 6 settembre 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 settembre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 28 settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 settembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 13 settembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di agosto precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 28 settembre 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570606/66-AU-168 del 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 luglio 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di agosto di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 agosto 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'atro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 settembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 28 settembre 1990, è di 297.930.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di agosto 1990, è di lire 1.521,63 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253814/66-AU-168 del 13 settembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 297.930.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 settembre 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 28 settembre 1990, ammonta a L. 34.708.784.475, oltre alla ritenuta fiscale di L. 4.958.398.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1990
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 109

90A4265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 concernente modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 49, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è così modificato:

a) Gli insegnamenti fondamentali del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e sostituiti dai seguenti insegnamenti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna.

b) All'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunta la seguente disciplina:

7) psichiatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 20 agosto 1990

Il rettore: DIANZANI

90A4270

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal senato accademico nelle sedute del 12 aprile 1988, 17 gennaio e 6 giugno 1989, per il corso di laurea in scienze biologiche, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 23 giugno 1989, trasmesso a questa Università con ministeriale del 27 luglio 1989, n. 989;

Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella succitata seduta, formulata dal senato accademico nell'adunanza del 15 maggio 1990, acquisito il parere conforme della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 62 (ex 51) e 82-86 (ex 71-75) relativi all'elencazione dei corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti dalla nuova stesura degli articoli 62 e 82-86, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 62. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in chimica;
d) la laurea in scienze naturali;
e) la laurea in scienze biologiche;
f) la laurea in scienze geologiche.

La durata degli studi per i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze naturali e scienze geologiche è di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in chimica è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. La durata degli studi per il corso di laurea in scienze biologiche è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione.

Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 82. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in biennio di applicazione articolato in indirizzi. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli esami non è inferiore a ventisei.

Nel caso di verifica di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto, utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore. Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Art. 83. — *Triennio propedeutico:*

1) istituzioni di matematiche;
2) biometria;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica (*a*);
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica (*b*);
9) citologia ed istologia (*c*);
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata (*d*);
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

Tutti gli studenti sono tenuti inoltre a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

(*a*) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(*b*) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(*c*) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(*d*) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate coi numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi. L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Tra i sette esami di discipline «biologiche» debbono essere compresi: quelli di botanica, chimica biologica, citologia ed istologia, fisiologia generale, genetica e zoologia.

Art. 84.

Biennio di applicazione.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore.

Gli indirizzi e le discipline caratterizzanti sono:

a) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;
ecologia applicata;
chimica dell'ambiente;
zoologia II.

b) Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana (facoltativa);
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Possono essere attivati, all'interno degli indirizzi uno o più orientamenti in funzione delle necessità che potranno emergere.

Elenco dei corsi non obbligatori.

(I corsi non obbligatori possono eventualmente essere accorpati con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;

7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biologia vegetale applicata;
20) botanica sistematica;
21) calcolo numerico e programmazione;
22) chimica analitica;
23) chimica analitica clinica;
24) chimica analitica strumentale;
25) chimica degli alimenti;
26) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
27) chimica delle sostanze organiche naturali;
28) chimica fisica biologica;
29) citochimica ed istochimica;
30) citogenetica;
31) citologia animale;
32) citologia sperimentale;
33) citologia vegetale;
34) citopatologia;
35) complementi di chimica organica;
36) complementi di fisiologia generale;
37) conservazione della natura e delle sue risorse;
38) didattica naturalistica e biologica;
39) ecofisiologia vegetale;
40) ecologia animale;
41) ecologia microbica;
42) ecologia preistorica;
43) ecologia umana;
44) ecologia vegetale;
45) elettrofisiologia;
46) embriologia comparata;
47) embriologia e morfologia sperimentale;
48) endocrinologia comparata;
49) entomologia;
50) enzimologia;
51) etologia;
52) etologia applicata;
53) evoluzione biologica;
54) farmacologia cellulare;
55) farmacologia molecolare;
56) fisiologia cellulare;
57) fisiologia comparata;
58) fisiologia delle piante coltivate;
59) fisiopatologia endocrina;
60) fitogeografia;
61) fitobiologia;
62) biocristallografia;
63) genetica dei microrganismi;
64) genetica delle popolazioni;
65) genetica molecolare;
66) genetica quantitativa;
67) genetica umana;
68) genetica vegetale;
69) geobotanica;
70) idrobiologia e pescicoltura;
71) igiene degli alimenti;
72) igiene ambientale;
73) immunologia;
74) ingegneria genetica;
75) laboratorio di biologia molecolare;
76) laboratorio di ecologia;
77) laboratorio di metodologie botaniche;
78) laboratorio di metodologie farmacologiche;
79) laboratorio di metodologie fisiologiche;
80) laboratorio di metodologie genetiche;
81) laboratorio di metodologie zoologiche;
82) laboratorio di microbiologia e sierologia;
83) laboratorio di patologia generale;
84) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
85) metodi fisici della biologia;
86) metodi per il trattamento della informazione;
87) merceologia;
88) micologia;
89) microbiologia ambientale;
90) microbiologia industriale;
91) mutagenesi ambientale;
92) neurobiologia;
93) neurobiologia comparata;
94) oceanografia;
95) paleobotanica;
96) paleontologia;
97) paleontologia umana e paleoetnologia;
98) palinologia;
99) parassitologia;
100) patologia cellulare;
101) patologia molecolare;
102) patologia vegetale;
103) planctologia;
104) primatologia;
105) protozoologia;
106) psicobiologia;
107) radiobiologia;
108) scienza dell'alimentazione;
109) storia della biologia;
110) tossicologia;
111) ultrastrutture vegetali;
112) virologia vegetale;
113) virologia;
114) zoocolture;
115) zoogeografia;
116) zoologia applicata;
117) zoologia sistematica;
118) zoologia dei vertebrati.

Art. 85. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami, secondo quanto previsto dal titolo I, capo II del presente statuto, ed avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella esposizione e discussione in una dissertazione scritta (tesi) a contenuto biologico, su dati sperimentali, recante un contributo originale su tema concordato dal candidato con il professore ufficiale della materia secondo le norme che regolano l'internato. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il titolo della tesi, firmata dal relatore, va presentato in segreteria insieme alla domanda di ammissione all'esame di laurea. La tesi deve essere depositata in segreteria almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio degli esami di laurea.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Art. 86. — Il consiglio di corso di laurea determina caso per caso a quale anno possono essere ammessi gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o da altre università o sono forniti di un'altra laurea, e stabilisce altresì quali esami già superati e quali attestazioni di frequenza possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze biologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 25 maggio 1990

Il rettore: ROSSI

90A4251

DECRETO RETTORALE 14 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie formulata dal senato accademico nella seduta del 7 giugno 1988, acquisiti i pareri favorevoli dei consigli della facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 21 marzo 1990 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 1° giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 472 (ex 459) e con il conseguente spostamento della numerazione, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie

Art. 473. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha per fine la formazione professionale di tecnici provvisti di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro applicazioni nella ricerca, nella diagnostica di laboratorio e nell'industria.

La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie.

Art. 474. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di trentasei studenti.

Art. 475. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali e farmacia, ed i seguenti dipartimenti e istituti:

1) dipartimento di chimica;

2) dipartimento di fisica;

3) dipartimento di scienze farmaceutiche;

4) istituto di istologia ed embriologia generale;

5) istituto di microbiologia;
6) istituto di zoologia;
7) istituto di chimica biologica;
8) istituto di fisiologia generale;
9) istituto di genetica medica;
10) istituto di patologia generale;
11) istituto di farmacologia;
12) istituto di anatomia comparata;
13) istituto di fisiologia umana.

Art. 476. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 477. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

I semestre:
matematica I;
fisica I;
chimica generale;
chimica organica e macromolecolare;
biologia della cellula.

II semestre:
fisica II ed informatica;
matematica II;
chimica e biochimica macromolecolare;
statistica biomedica e biometria;
biochimica speciale ed enzimologia;
strumentazione biomedica.

2° Anno:
termodinamica;
principi di ingegneria biochimica;
morfologia e morfogenesi;
genetica;
biologia e fisiologia dei microorganismi;
biofisica e fisiologia;
immunologia;
tecnologie cellulari I;
tecnologie biomolecolari I.

3° Anno:
patologia generale e patologia molecolare;
tecnologie cellulari II;
tecnologie biomolecolari II;
tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
applicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
applicazioni biotecnologiche alla terapia.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 478. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

1) chimica e chimica organica;
2) fisica;
3) matematica;
4) biochimica;
5) genetica;
6) farmacologia;
7) morfologia;
8) microbiologia;
9) patologia generale;
10) genetica medica;
11) divisione pediatrica;
12) cattedra di ematologia;
13) fisiologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 479. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 14 giugno 1990

Il rettore: ROSSI

90A4271

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 5 luglio 1989, con la quale sono state approvate le proposte relative all'ampliamento del numero dei posti ed all'integrazione dell'articolo riguardante i titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito alle citate proposte di modifica allo statuto della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», gli articoli 355 e 357, relativi allo statuto della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono così modificati:

Art. 355, comma terzo: «In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi».

Art. 357, comma primo: «Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, agli indirizzi in dermatologia cosmetologica ed in dermatologia tropicale, i laureati in medicina e chirurgia specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 luglio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A4268

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 879;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale del 21 marzo 1990, trasmesso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lettera in data 4 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 263 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in archeologia.

Art. 264. — È istituita presso l'Università degli studi di Trieste la scuola di specializzazione in archeologia per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in archeologia (con l'indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 265. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

archeologia preistorica e protostorica;

archeologia classica;

archeologia tardo-antica e medievale.

Art. 266. — La scuola ha la durata di tre anni.

In base alle attrezzature e alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 267. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di lettere e filosofia e di magistero, il dipartimento di scienze dell'antichità, gli istituti di storia medievale e moderna e di storia dell'arte.

Art. 268. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore;

b) in una prova pratica, o sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali;

c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere le lingue antiche attinenti all'indirizzo in cui si specializza, e almeno due lingue straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 269. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico, nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 270. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) archeologia subacquea;
2) archeometria;
3) bioarcheologia;
4) elementi di informatica;
5) esegesi delle fonti letterarie;
6) metodologia e tecnica dello scavo;
7) metrologia antica;
8) museologia e museografia;
9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
10) teorie e tecniche del restauro;
11) topografia antica;
12) disegno e rilievo;
13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.

B) *Area dell'archeologia preistorica e protostorica:*

1) archeologia e antichità celtiche;
2) archeologia e antichità egee;
3) archeologia e antichità sarde;
4) archeologia preistorica;
5) paleontologia del Quaternario;
6) paleontologia umana;
7) paletnologia;
8) preistoria e protostoria dell'Africa;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea;
11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente;
12) archeologia delle Venezie.

C) *Area dell'archeologia classica:*

1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
4) archeologia fenicia e punica;
5) archeologia dell'Italia preromana;
6) archeologia delle provincie romane;

7) archeologia e antichità teatrali;

8) epigrafia e antichità greche e romane;

9) etruscologia;

10) numismatica greca e romana;

11) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana;

12) archeologia delle Venezie.

D) *Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:*

1) archeologia tardo-antica e alto medievale;

2) archeologia e storia dell'arte medievale;

3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;

4) archeologia e storia dell'arte partica e sasanide;

5) archeologia e storia dell'arte islamica;

6) epigrafia e antichità paleocristiane e medievali;

7) numismatica e sfragistica medievali;

8) paleografia e diplomatica;

9) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;

10) storia della città e del territorio.

E) *Area giuridica:*

1) elementi di diritto amministrativo;
2) estimo;
3) legislazione dei beni culturali;
4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) legislazione urbanistica.

Art. 271. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente dieci (o più) insegnamenti, distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:

cinque (o più) tra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;

due (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

due (o più) fra le discipline di due differenti aree di diversa specializzazione;

una (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate.

Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 272. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno.

Nel corso del terzo anno gli allievi potranno fare un tirocinio presso una sopraintendenza ai beni culturali, programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 273. — Gli allievi parteciperanno a scavi programmati e organizzati dalla scuola d'intesa con le competenti autorità. Lo scavo verrà condotto da uno o più professori della scuola che cureranno l'addestramento degli allievi.

Art. 274. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra-universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 275. — La commissione per l'esame di diploma è costituita dal direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 10 agosto 1990

Il rettore

90A4269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 189

Corso dei cambi del 27 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1172,600	1172,600	1173,25	1172,600	1172,600	—	1173,460	1172,600	1172,600	1172,60
E.C.U.	1546,250	1546,250	1545 —	1546,250	1546,250	—	1546,100	1546,250	1546,250	1546,25
Marco tedesco	748,430	748,430	748,50	748,430	748,430	—	748,470	748,430	748,430	748,43
Franco francese	223,530	223,530	223,90	223,530	223,530	—	223,600	223,530	223,530	223,53
Lira sterlina	2196,500	2196,500	2198 —	2196,500	2196,500	—	2195,350	2196,500	2196,500	2196,50
Fiorino olandese	663,820	663,820	664 —	663,820	663,820	—	663,880	663,820	663,820	663,82
Franco belga	36,330	36,330	36,33	36,330	36,330	—	36,331	36,330	36,330	36,33
Peseta spagnola	11,946	11,946	12 —	11,946	11,946	—	11,952	11,946	11,946	11,94
Corona danese	195,900	195,900	196 —	195,900	195,900	—	195,900	195,900	195,900	195,90
Lira irlandese	2009,250	2009,250	2010 —	2009,250	2009,250	—	2009,300	2009,250	2009,250	—
Dracma greca	7,601	7,601	7,62	7,601	7,601	—	7,570	7,601	7,601	—
Escudo portoghese	8,418	8,418	8,42	8,418	8,418	—	8,420	8,418	8,418	8,41
Dollaro canadese	1013,950	1013,950	1015 —	1013,950	1013,950	—	1014,450	1013,950	1013,950	1013,95
Yen giapponese	8,497	8,497	8,50	8,497	8,497	—	8,503	8,497	8,497	8,49
Franco svizzero	896,630	896,630	896 —	896,630	896,630	—	896,570	896,630	896,630	896,63
Scellino austriaco	106,388	106,388	106,10	106,388	106,388	—	106,410	106,388	106,388	106,38
Corona norvegese	193,350	193,350	193,25	193,350	193,350	—	193,350	193,350	193,350	193,35
Corona svedese	203,620	203,620	203,50	203,620	203,620	—	203,250	203,620	203,620	203,62
Marco finlandese	315,600	315,600	315,50	315,600	315,600	—	315,800	315,600	315,600	—
Dollaro australiano	973,250	973,250	975 —	973,250	973,250	—	973,250	973,250	973,250	973,25

Media dei titoli del 27 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,225
» » » 22- 6-1987/91	95,800
» » » 18- 3-1987/94	80,50
» » » 21- 4-1987/94	80 —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,525
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,225
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,600
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,950
» » » Ind. 18-10-1985/90	100,175
» » » » 1-11-1983/90	100,175
» » » » 18-11-1985/90	100,250
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,650
» » » » 17- 1-1986/91	100,525
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,930
»	1- 8-1984/91	100,900
»	1- 9-1984/91	100,875
»	1-10-1984/91	101 —
»	1-11-1984/91	101,025
»	1-12-1984/91	101,500
»	1- 1-1985/92	101 —
»	1- 2-1985/92	100,80
»	18- 4-1986/92	100,750
»	19- 5-1986/92	100,700
»	20- 7-1987/92	100,675
»	19- 8-1987/92	101,250
»	1-11-1987/92	100,450
»	1-12-1987/92	100,425
»	1- 1-1988/93	100,400
»	1- 2-1988/93	100,100
»	1- 3-1988/93	100,075
»	1- 4-1988/93	100,175
»	1- 5-1988/93	100,550
»	1- 6-1988/93	100,750
»	18- 6-1986/93	99,925
»	1- 7-1988/93	100,800
»	17- 7-1986/93	99,800
»	1- 8-1988/93	100,600
»	19- 8-1986/93	99,425
»	1- 9-1988/93	100,525
»	18- 9-1986/93	99,300
»	1-10-1988/93	100,575
»	20-10-1986/93	98,750
»	1-11-1988/93	100,600
»	18-11-1986/93	99 —
»	19-12-1986/93	99,475
»	1- 1-1989/94	100,250
»	1- 2-1989/94	99,950
»	1- 3-1989/94	99,925
»	15- 3-1989/94	99,725
»	1- 4-1989/94	100,125
»	1- 9-1988/94	99,075
»	1-10-1987/94	99 —
»	1-11-1988/94	99,175
»	1- 1-1990/95	99,175
»	1- 2-1985/95	100,100
»	1- 3-1985/95	97,725
»	1- 4-1985/95	97,300
»	1- 5-1985/95	97,250
»	1- 6-1985/95	97,650
»	1- 7-1985/95	98,700
»	1- 8-1985/95	97,725
»	1- 9-1985/95	97,550
»	1-10-1985/95	97,825
»	1-11-1985/95	97,800
»	1-12-1985/95	98,500
»	1- 1-1986/96	98,250
»	1- 1-1986/96 II	98,675
»	1- 2-1986/96	98,200
»	1- 3-1986/96	98,075
»	1- 4-1986/96	97,980
»	1- 5-1986/96	97,980
»	1- 6-1986/96	98,350
»	1- 7-1986/96	98 —
»	1- 8-1986/96	97,325
»	1- 9-1986/96	97,250
»	1-10-1986/96	97,300
»	1-11-1986/96	95,425
»	1-12-1986/96	96,250
»	1- 1-1987/97	95,750
»	1- 2-1987/97	95,825
»	18- 2-1987/97	95,675
»	1- 3-1987/97	95,650
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,550
»	1- 5-1987/97	95,550
»	1- 6-1987/97	96,950
»	1- 7-1987/97	95,775
»	1- 8-1987/97	95,850
»	1- 9-1987/97	96,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-10-1990	99,825
»	11,50%	1-10-1990	99,875
»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	9,25%	1-11-1990	99,850
»	9,25%	1-12-1990	100 —
»	12,50%	1- 3-1991	101,075
»	11,50%	1-11-1991	99,725
»	11,50%	21-12-1991	99,550
»	9,25%	1- 1-1992	97,725
»	9,25%	1- 2-1992	98,625
»	11,00%	1- 2-1992	98,625
»	9,15%	1- 3-1992	97,150
»	12,50%	1- 3-1992	97,100
»	9,15%	1- 4-1992	98,175
»	11,00%	1- 4-1992	99,980
»	12,50%	1- 4-1992	98,175
»	12,50%	18- 4-1992	99,980
»	9,15%	1- 5-1992	96,750
»	11,00%	1- 5-1992	99,825
»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	12,50%	17- 5-1992	99,800
»	9,15%	1- 6-1992	96,750
»	10,50%	1- 7-1992	98,450
»	11,50%	1- 7-1992	98,575
»	11,50%	1- 8-1992	98,300
»	12,50%	1- 9-1992	99,825
»	12,50%	1-10-1992	99,925
»	12,50%	1- 2-1993	99,750
»	12,50%	1- 7-1993	98,175
»	12,50%	1- 8-1993	98,175
»	12,50%	1- 9-1993	98,200
»	12,50%	1-10-1993	98,325
»	12,50%	1-11-1993	97,800
»	12,50%	1-11-1993 Q	98,030
»	12,50%	17-11-1993	97,775
»	12,50%	1-12-1993	97,725
»	12,50%	1- 1-1994	97,625
»	12,50%	1- 1-1990/94	97,625
»	12,50%	1- 2-1990/94	97,300
»	12,50%	1- 3-1990/94	97,325

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,750
»	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
»	21- 9-1987/91	8,75%	98,080
»	21- 3-1988/92	8,50%	95,600
»	26- 4-1988/92	8,50%	95,300
»	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
»	22-11-1984/92	10,50%	102,350
»	22- 2-1985/93	9,60%	97,825
»	15- 4-1985/93	9,75%	98,550
»	22- 7-1985/93	9,00%	96,475
»	25- 7-1988/93	8,75%	93,100
»	28- 9-1988/93	8,75%	92,950
»	26-10-1988/93	8,65%	92,150
»	22-11-1985/93	8,75%	95,200
»	28-11-1988/93	8,50%	91,400
»	28-12-1988/93	8,75%	92,450
»	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
»	25- 3-1987/94	7,75%	90,675
»	19- 4-1989/94	9,90%	96,980
»	26- 5-1986/94	6,90%	90,475
»	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
»	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
»	24- 5-1989/95	9,90%	96,335

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M27090

N. 190

Corso dei cambi del 28 settembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1170,700	1170,700	1170,25	1170,700	1170,700	1170,70	1170,570	1170,700	1170,700	1170,700
E.C.U.	1542,800	1542,800	1543 —	1542,800	1542,800	1542,80	1542,690	1542,800	1542,800	1542,80
Marco tedesco	748 —	748 —	747,50	748 —	748 —	748 —	748,090	748 —	748 —	748 —
Franco francese.	223,530	223,530	223,50	223,530	223,530	223,53	223,480	223,530	223,530	223,530
Lira sterlina	2194,100	2194,100	2198,50	2194,100	2194,100	2194,10	2194,300	2194,100	2194,100	2194,100
Fiorino olandese	663,450	663,450	664 —	663,450	663,450	663,45	663,420	663,450	663,450	663,450
Franco belga	36,325	36,325	36,33	36,325	36,325	36,328	36,322	36,325	36,325	36,320
Peseta spagnola	11,948	11,948	12,02	11,948	11,948	11,951	11,945	11,948	11,948	11,950
Corona danese	195,945	195,945	195,50	195,945	195,945	195,95	195,940	195,945	195,945	195,95
Lira irlandese	2009,300	2009,300	2010 —	2009,300	2009,300	2009,30	2009,300	2009,300	2009,300	2000 —
Dracma greca	7,550	7,550	7,570	7,550	7,550	—	7,500	7,550	7,550	—
Escudo portoghese	8,414	8,414	8,420	8,414	8,414	8,411	8,418	8,414	8,414	8,420
Dollaro canadese	1014,025	1014,025	1015 —	1014,025	1014,025	1013,095	1014,100	1014,025	1014,025	1013,025
Yen giapponese	8,474	8,474	8,520	8,474	8,474	8,475	8,473	8,474	8,474	8,48
Franco svizzero.	902,020	902,020	903 —	902,020	902,020	901,790	902,250	902,020	902,020	901,790
Scellino austriaco	106,370	106,370	106,200	106,370	106,370	106,375	106,365	106,370	106,370	106,380
Corona norvegese.	193,145	193,145	193 —	193,145	193,145	193,145	193,150	193,145	193,145	193,150
Corona svedese	203,190	203,190	202,75	203,190	203,190	203,180	203,200	203,190	203,190	203,180
Marco finlandese	315,295	315,295	315,50	315,295	315,295	315,59	315 —	315,295	315,295	—
Dollaro australiano.	967,750	967,750	967 —	967,750	967,750	967,50	968 —	967,750	967,750	967,500

Media dei titoli del 28 settembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,100
» » » 22- 6-1987/91	95,875
» » » 18- 3-1987/94	80,550
» » » 21- 4-1987/94	79,980
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,675
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,525
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,980
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,250
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,700
» » » » 17- 1-1986/91	100,525
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	100,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,725
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,950
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,875
»	»	»	»	1-10-1984/91	95,950
»	»	»	»	1-11-1984/91	101,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	101,025
»	»	»	»	1- 1-1985/92	101 —
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,800
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,850
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,650
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,775
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,300
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,400
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,450
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,400
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 4-1988/93	101,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,650
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,800
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,500
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,325
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,500
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,650
»	»	»	»	18-11-1986/93	99 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,625
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,080
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,925
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,725
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,075
»	»	»	»	1-10-1987/94	99 —
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,175
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,175
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,125
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,275
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,250
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,800
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,800
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,675
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,075
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,980
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,300
»	»	»	»	1- 7-1986/96	95,050
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,275
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,275
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,250
»	»	»	»	1-11-1986/96	95,375
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,475
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,750
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,600
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97	95,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,525
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,850
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,825

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-10-1990	99,825
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,850
»	»	»	9,25%	1-12-1990	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,825
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,675
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,980
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,625
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,750
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,075
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,980
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,875
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,825
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,525
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,300
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,175
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,375
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,725
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,550
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,250

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,980
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,950
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,550
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,325
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	95,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	102,200
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,950
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,530
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,250
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,175
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,150
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,930
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,150
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,500

Il ttabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M28090

N. 191

Corso dei cambi del 1° ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162,550	1162,550	1163 —	1162,550	1162,550	—	1162,150	1162,550	1162,550	1162,55
E.C.U.	1544,500	1544,500	1544,50	1544,500	1544,500	—	1544,500	1544,500	1544,500	1544,50
Marco tedesco	749,520	749,520	749,25	749,520	749,520	—	749,510	749,520	749,520	749,50
Franco francese	223,710	223,710	224 —	223,710	223,710	—	223,800	223,710	223,710	223,71
Lira sterlina	2199,500	2199,500	2203 —	2199,500	2199,500	—	2200,100	2199,500	2199,500	2199,50
Fiorino olandese	664,590	664,590	664,45	664,590	664,590	—	664,500	664,590	664,590	664,59
Franco belga	36,379	36,379	36,33	36,379	36,379	—	36,370	36,379	36,379	36,37
Peseta spagnola	11,966	11,966	12 —	11,966	11,966	—	11,968	11,966	11,966	11,97
Corona danese	196,180	196,180	196 —	196,180	196,180	—	196,170	196,180	196,180	196,18
Lira irlandese	2011,100	2011,100	2012 —	2011,100	2011,100	—	2012 —	2011,100	2011,100	—
Dracma greca	7,549	7,549	7,56	7,549	7,549	—	7,547	7,549	7,549	—
Escudo portoghese	8,451	8,451	8,42	8,451	8,451	—	8,464	8,451	8,451	8,46
Dollaro canadese	1009,900	1009,900	1010 —	1009,900	1009,900	—	1009 —	1009,900	1009,900	1009,90
Yen giapponese	8,478	8,478	8,47	8,478	8,478	—	8,480	8,478	8,478	8,48
Franco svizzero	904,770	904,770	905,50	904,770	904,770	—	904,300	904,770	904,770	904,77
Scellino austriaco	106,541	106,541	106,40	106,541	106,541	—	106,550	106,541	106,541	106,55
Corona norvegese	193,250	193,250	193,25	193,250	193,250	—	193,260	193,250	193,250	193,25
Corona svedese	203,420	203,420	203 —	203,420	203,420	—	203,450	203,420	203,420	203,42
Marco finlandese	315,880	315,880	316 —	315,880	315,880	—	315,740	315,880	315,880	—
Dollaro australiano	967,500	967,500	965 —	967,500	967,500	—	965,800	967,500	967,500	967,50

Media dei titoli del 1° ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,475
» 10% » » 1977-92	102,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	95 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,125
» » » 22- 6-1987/91	95,875
» » » 18- 3-1987/94	80,500
» » » 21- 4-1987/94	79,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,775
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,475
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,175
» » » 10% 18- 4-1987/92	100,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	97 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,400
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,028
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,980
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	100,200
» » » » 18-11-1985/90	100,225
» » » » 1-12-1983/90	100,475
» » » » 18-12-1985/90	100,625
» » » » 1- 1-1984/91	100,650
» » » » 17- 1-1986/91	100,475
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	100,450
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	100,725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91 . . .	100,925
» » » »	1- 8-1984/91 . . .	100,850
» » » »	1- 9-1984/91 . . .	100,875
» » » »	1-10-1984/91 . . .	100,950
» » » »	1-11-1984/91 . . .	101,025
» » » »	1-12-1984/91 . . .	101 —
» » » »	1- 1-1985/92 . . .	101,525
» » » »	1- 2-1985/92 . . .	100,875
» » » »	18- 4-1986/92 . . .	100,875
» » » »	19- 5-1986/92 . . .	100,725
» » » »	20- 7-1987/92 . . .	100,625
» » » »	19- 8-1987/92 . . .	101,475
» » » »	1-11-1987/92 . . .	100,475
» » » »	1-12-1987/92 . . .	100,450
» » » »	1- 1-1988/93 . . .	100,400
» » » »	1- 2-1988/93 . . .	100,175
» » » »	1- 3-1988/93 . . .	100,125
» » » »	1- 4-1988/93 . . .	100,200
» » » »	1- 5-1988/93 . . .	100,500
» » » »	1- 6-1988/93 . . .	100,725
» » » »	18- 6-1986/93 . . .	99,950
» » » »	1- 7-1988/93 . . .	100,725
» » » »	17- 7-1986/93 . . .	99,850
» » » »	1- 8-1988/93 . . .	100,775
» » » »	19- 8-1986/93 . . .	99,550
» » » »	1- 9-1988/93 . . .	100,400
» » » »	18- 9-1986/93 . . .	99,425
» » » »	1-10-1988/93 . . .	100,425
» » » »	20-10-1986/93 . . .	98,675
» » » »	1-11-1988/93 . . .	100,650
» » » »	18-11-1986/93 . . .	98,980
» » » »	19-12-1986/93 . . .	99,775
» » » »	1- 1-1989/94 . . .	100,200
» » » »	1- 2-1989/94 . . .	100,225
» » » »	1- 3-1989/94 . . .	99,925
» » » »	15- 3-1989/94 . . .	99,800
» » » »	1- 4-1989/94 . . .	100,075
» » » »	1- 9-1988/94 . . .	99 —
» » » »	1-10-1987/94 . . .	99,100
» » » »	1-11-1988/94 . . .	99,125
» » » »	1- 1-1990/95 . . .	99,125
» » » »	1- 2-1985/95 . . .	100,100
» » » »	1- 3-1985/95 . . .	97,775
» » » »	1- 4-1985/95 . . .	97,225
» » » »	1- 5-1985/95 . . .	97,275
» » » »	1- 6-1985/95 . . .	97,650
» » » »	1- 7-1985/95 . . .	98,775
» » » »	1- 8-1985/95 . . .	97,775
» » » »	1- 9-1985/95 . . .	97,550
» » » »	1-10-1985/95 . . .	97,775
» » » »	1-11-1985/95 . . .	97,800
» » » »	1-12-1985/95 . . .	98,030
» » » »	1- 1-1986/96 . . .	98,150
» » » »	1- 1-1986/96 II .	98,675
» » » »	1- 2-1986/96 . . .	98,200
» » » »	1- 3-1986/96 . . .	98,025
» » » »	1- 4-1986/96 . . .	97,980
» » » »	1- 5-1986/96 . . .	97,825
» » » »	1- 6-1986/96 . . .	98,275
» » » »	1- 7-1986/96 . . .	98,075
» » » »	1- 8-1986/96 . . .	98,275
» » » »	1- 9-1986/96 . . .	97,275
» » » »	1-10-1986/96 . . .	95,175
» » » »	1-11-1986/96 . . .	95,325
» » » »	1-12-1986/96 . . .	96,575
» » » »	1- 1-1987/97 . . .	95,600
» » » »	1- 2-1987/97 . . .	95,675
» » » »	18- 2-1987/97 . . .	95,600
» » » »	1- 3-1987/97 . . .	95,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,425
» » » »	1- 5-1987/97	95,425
» » » »	1- 6-1987/97	96,525
» » » »	1- 7-1987/97	95,775
» » » »	1- 8-1987/97	95,800
» » » »	1- 9-1987/97	96,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,950
» » »	9,25%	1-12-1990	100,025
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,150
» » »	11,50%	1-11-1991	99,800
» » »	11,50%	21-12-1991	99,700
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,050
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,750
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,200
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,930
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,250
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,875
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,950
» » »	12,50%	1-10-1993	98,275
» » »	12,50%	1-11-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,030
» » »	12,50%	17-11-1993	98 —
» » »	12,50%	1-12-1993	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,750
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,550
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,400
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,980
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	100,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,400
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	95,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	95,400
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	95,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	98,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	99,025
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	92,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	92,325
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	95,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	91,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	92,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	95,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	90,625
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	96,780
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	98,080

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M01100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 ottobre 1990:

1) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

2) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

3) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

4) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

5) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

6) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della Centrale nucleare Cirene. Lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

7) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

8) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

9) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

10) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990,
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

11) Area del comune di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

12) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

13) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

14) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento staordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 ottobre 1990:

1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1980.

2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla data predetta:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982.

3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data.

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985.

5) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

6) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

7) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

8) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

9) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

10) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

11) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

12) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Costruzione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N, 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

13) Area del comune di Napoli-Secondigliano. — Realizzazione di 1.179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano. progetto 503/N. 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

14) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

15) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi dal tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

16) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

17) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

18) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII, della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

19) Area dei comuni in provincia di Napoli: Pozzuoli, Quarto, Volla, Pollena, Cercola, Casalnuovo, Pomigliano, Marigliano, Brusciano, S. Vitaliano, Castelcisterna, Villaricca, Afragola, Melito, Caivano, Casoria, Boscoreale. Imprese impegnate nella costruzione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

20) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

21) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

22) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progetto finanziato dal Commissario straordinario di Governo della regione Campania: fondi del titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

23) Area del comune di Napoli: costruzione del I lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

24) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi n. 309/1957, n. 285/1963, n. 1194/1970 ed inoltre attraverso la legge finanziaria n. 283/1978, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

25) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del I e II lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale, finanziate dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi dal tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

26) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del II e III lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

27) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica «Unità locale dei servizi socio-sanitari» nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli) per conto dell'IACP, finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

28) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'unità locale dei servizi socio-sanitari nell'ambito del piano urbanistico di cui alla legge n. 167 in Secondigliano (Napoli), finanziata dal C.E.R. ai sensi delle leggi n. 166 e n. 492; lavoratori sospesi dal 16 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 170/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fulgorcavi S.p.a., con sede e stabilimento in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1990 al 2 luglio 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.r.l. *Seci elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 28 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 26 dicembre 1988;
pagamento diretto: sì.

2) *S.r.l. Senini*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. B.B.B. - Industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.n.c. Saporiti Mario di Alessandro detto Sandro Saporiti & C.*, con sede in Tradate (Varese) e stabilimento di Tradate (Varese):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 25 gennaio 1986 - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 21, comma quinto, lettera *a)*, della legge n. 675/77, fino al 22 marzo 1988.

5) *S.p.a. Fonderia leghe speciali*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 14 maggio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989: dal 14 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Baronet Industries Diffusion International*, con sede in Milano e sede amministrativa di Inverigo (Como):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 1° ottobre 1987 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Mec sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Fit industriale*, con sede in Lissone (Milano) e stabilimento di Lissone (Milano):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Valco*, con sede in Sarezzo (Brescia) e stabilimento di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. V.I.C. - Ventilazione industriale Cusano*, con sede in Milano e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1990 i decreti ministeriali numeri 6282, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, del 26 novembre 1984, 5 agosto 1985, 6 agosto 1985, 7 agosto 1985, 8 agosto 1985, 9 agosto 1985, 10 agosto 1985, concernenti la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 301/1979, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Mirus S.r.l., con sede e stabilimento in Camporotondo di Fiastrone (Macerata), sono annullati.

90A4274

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'«Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uva da tavola, ortaggi e altra frutta», in Foggia.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1990, l'«Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uva da tavola, ortaggi e altra frutta», con sede in Foggia, corso di Mezzogiorno, 89, è stata cancellata dal n. 15 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge n. 622/1967).

Per effetto di tale cancellazione, l'«Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uva da tavola, ortaggi e altra frutta», perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con decreto ministeriale 29 ottobre 1969.

90A4277

Approvazione del nuovo statuto dell'«Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli - A.E.R.P.O.», in Bologna

Con decreto ministeriale 11 settembre 1990, è stato approvato il testo del nuovo statuto che modifica la ragione sociale dell'associazione di produttori «Associazione emiliano-romagnola produttori ortofrutticoli - A.E.R.P.O.», con sede in Bologna, via Riva Reno, 65, in «A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola tra produttori ortofrutticoli società cooperativa a r.l.».

90A4278

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Ezio Franceschini», in Firenze

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1990, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 388, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo *statuto della fondazione «Ezio Franceschini», con sede in Firenze.*

90A4275

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico «A. Volta» di Spoleto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Perugia n. 326/I sett. del 6 febbraio 1990, il liceo scientifico «Alessandro Volta» di Spoleto, è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000.000 offerta dalla famiglia Fattorini, per l'istituzione di una o più borse di studio intitolate ad «Andrea Fattorini».

90A4276

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Film Action Academy - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3978 in data 3 agosto 1990 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Film Action Academy - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 23 gennaio 1987 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore, il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

90A4279

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 maggio 1990 concernente: «Aggiornamento e modificazioni all'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1990).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, al numero 36) dell'elenco dei laboratori di ricerca riportato alla pag. 6, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «36) Ecos S.r.l. - Via Sabotino, 125 Ascoli Piceno.», si legga: «36) Ecos S.r.l. - Via Sabotino, 125 - *63039 San Benedetto del Tronto* (Ascoli Piceno).».

90A4313

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Ancona 23 marzo 1990 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1990)

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo diciassettesimo, dove è scritto: «La scuola ha durata di *quattro* anni.», si legga: «La scuola ha durata di *tre* anni.».

90A4280

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000